



Comune di Serravalle Scrivia

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE Nr. 18
16.6.2008, MODIFICATO CON DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO
COMUNALE Nr. 22 DEL 15.9.2011, Nr. 29 DEL 28.9.2011, Nr. 23 del
28.04.2017, Nr. 53 del 25.11.2021**

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

Art. 4 : Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Titolo II

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 : Spazi ed aree pubbliche

Art. 6 : Luminarie

Art. 7 : Addobbi e festoni senza fini commerciali

Art. 8 : Atti vietati su suolo pubblico

Titolo III

NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 10 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

Art. 11 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

Art. 12 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

Art. 13 : Cassette per il recapito della corrispondenza

Art. 14 : Nettezza del suolo e dell'abitato

Art. 15 : Sgombero neve

Art. 16 : Rami e siepi

Art. 17 : Pulizia fossati

Art. 18 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

Art. 19 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

Art. 20 : Esposizione di panni e tappeti

Art. 20 bis: divieto di giochi su suolo pubblico

Art. 20 ter : divieto di giochi d'azzardo

Art. 20 quater : divieto di utilizzo di mezzi in grado di impedire l'identificazione delle persone

Art. 20 quinquies : sospeso come da deliberazioni CC. n. 22/15.9.11 e n. 29/28.9.11

Art. 20 sexies: domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento

Art. 20 septies: limitazione all'apertura di esercizi commerciali per la vendita di prodotti per soli adulti

Art. 20 octies: cessione di immobili ad uso abitativo

Art. 20 nonies: divieto di consumo di sostanze alcoliche da parte di minorenni infrasedicenni

Art. 20 decies: divieto di fumo nelle aree giochi destinate ad uso dei bambini.

Titolo IV

NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 21 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

Art. 22 : Oggetti mobili.

Art. 23 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

Art. 24 : Accensione di fuochi e prevenzione degli incendi

Art. 25 : Utilizzo di strumenti musicali

Art. 26 : Attività produttive ed edilizie rumorose

Art. 27 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

Art. 28 : Uso dei dispositivi antifurto

Art. 29 : Uso dei "cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine" per allontanare i volatili

Art. 30 : Depositi esterni

Titolo V

ANIMALI

Art. 31 : Animali di affezione

Art. 32 : Custodia e tutela degli animali

Art. 32 bis : divieto di impiego di animali per intrattenimento

Art. 33 : Cani

Art. 34 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

Titolo VI

POLIZIA ANNONARIA

Art. 35 : Erboristerie

Art. 36 : Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

Art. 37 : Attività miste

Art. 38 : Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Art. 39 : Commercio su aree pubbliche – regime della aree

Art. 40 : Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento

Art. 41 : Occupazioni per esposizione di merci

Art. 42 : Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

Art. 43 : Insediamento di attività produttive.

Art. 44 : Targhetta dell'amministratore di condominio

Titolo VII

VARIE

Art. 45 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

Art. 46 : Accattonaggio

Art. 47 : Artisti di strada

Art. 48 : Divieto di campeggio libero

Art. 49 : Bagni

Art. 50 : Contrassegni del Comune

Titolo VIII

SANZIONI

Art. 51 : Sanzioni amministrative

Art. 51 bis : Accertamento delle violazioni e sanzioni

Titolo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 52: Abrogazioni di norme.

Art. 53 : Entrata in vigore

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2

Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “ Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ” e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3

Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.
- 3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4

Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste, potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta Comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti con Deliberazione del Consiglio Comunale.

TITOLO 2

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5

Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità
- 3) Costituisce indebita occupazione di suolo pubblico l'abbandono incontrollato di materiale di qualunque genere, carcasse e relitti di veicoli e parti di essi.
- 4) Costituisce inoltre indebita occupazione di suolo pubblico l'abbandono incontrollato di veicoli sul suolo pubblico, anche per soli motivi pubblicitari, per una tempo superiore alle 48 ore.
- 5) L'occupazione abusiva di suolo pubblico, in violazione ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a €. 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività, senza pregiudizio per l'irrogazione di sanzioni per violazioni a leggi speciali eventualmente concorrenti.

Art. 6

Luminarie

1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Servizio competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

4) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

5) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare preventivamente al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

6) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

7) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7

Addobbi e festoni senza fini commerciali

1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi commerciali in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 8

Atti vietati su suolo pubblico

1) Sul suolo pubblico è vietato:

a) lavare i veicoli;

b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;

c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;

d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;

e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;

f) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i forni, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;

g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello

stabilito;

h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;

i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.

2) E' altresì vietato sostare sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

3) La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi;

4) La violazione di cui al comma 1, punto f), comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;

5) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 3

NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 9

Marciapiedi e portici

1) Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

2) Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10

Manutenzione degli edifici e delle aree.

1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, etc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta che ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.

2) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

4) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.

6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

7) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

8) Le violazioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11

Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.
- 2) Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12

Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere ;
 - d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
- 2) Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 13

Cassette per il recapito della corrispondenza

- 1) Nel rispetto delle norme dettate dalla particolare disciplina della tutela della riservatezza delle persone, della loro vita e dei dati personali e sensibili, ogni nucleo familiare residente ed ogni persona giuridica avente sede o unità operativa nel territorio comunale ha l'obbligo di installare, a proprie spese, apposite cassette postali liberamente accessibili ai portalettere, recanti in modo ben visibile l'indicazione del nome dell'intestatario e di chi ne fa comunque uso, collocando le medesime al limite della proprietà sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile, ovvero negli edifici plurifamiliari raggruppandole in un unico luogo di accesso.
- 2) La violazioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00, raddoppiabile in caso di recidiva infrabiennale.

Art. 14

Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art.19 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a €

300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, ovvero la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 15

Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 7) Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16

Rami e siepi

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
- 3) I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti, a norma delle vigenti leggi e regolamenti in materia, a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17

Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18

Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19

Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1) Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione di contenitori portarifiuti previste per i Pubblici Esercizi, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20

Esposizione di panni e tappeti

1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

1 bis) allo scopo di tutelare il decoro urbano nelle aree di maggiore afflusso, è comunque vietata l'esposizione di tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti nel tratto della traversa interna all'abitato della ex S.S. 35 dei Giovi compreso tra Piazza Matteotti e Piazza XXVI Aprile, attesa la particolare classificazione di nucleo storico dell'abitato

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20 bis

Divieto di giochi su suolo pubblico

1) Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sul suolo pubblico non all'uopo deputato è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità, per la quiete ed il riposo delle persone, per il decoro urbano ed intralcio alla circolazione.

2) E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

3) E', altresì, vietato praticare i giochi proibiti individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose che sono servite a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto. E' sempre disposto il sequestro amministrativo.

Art. 20 ter

Divieto di giochi d'azzardo

1) In luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, è fatto divieto a chiunque di esercitare, organizzare o promuovere anche solo proponendo ai passanti, i giochi di destrezza quali quelli "delle tre carte" o "delle campanelle" o simili.

2) E' fatto inoltre divieto a chiunque di partecipare al citato gioco.

3) Per le violazioni alla presente norma sarà applicata ad ogni trasgressore di cui al punto 1., a norma dell'art. 7-bis co. 1 del D.Lgs. 267/00 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a 500,00 (pagamento in misura ridotta € 500,00 - somma così determinata con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 20 aprile 2009, adottata ai sensi del comma 2 dell'art 16 della Legge 689/1981), e ad ogni trasgressore di cui al punto 2., a norma dell'art. 7-bis co. 1 del D.Lgs. 267/00 la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a 500,00 (PMR € 50,00);

4) le cose utilizzate per commettere la violazione , ivi compreso il denaro delle giocate, saranno oggetto di sequestro da parte degli agenti tenuti a dare applicazione al presente provvedimento, per la successiva confisca ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981, fatti salvi eventuali sequestri di carattere penale;

5) Sono fatte salve eventuali violazioni di carattere penale.

Art. 20 quater

Divieto di utilizzo di mezzi in grado di impedire l'identificazione delle persone

1) Fatta eccezione per le giornate di Carnevale e per gli eventi sportivi che necessitino di particolari attrezzature e/o indumenti o nel caso in cui il loro utilizzo sia disposto da norme del codice della strada o da norme di legge o sia reso necessario da attività di soccorso o per la prevenzione di infortuni è vietato in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale l'uso di mezzi di qualsiasi genere quali ad es. caschi protettivi, maschere o capi di vestiario in grado in qualunque modo di occultare parte del volto fino a non rendere identificabile i tratti somatici della persona

2) I trasgressori sono puniti, salvo che il fatto non costituisca diversa o più grave violazione, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500;

Art. 20 quinquies

Sospeso come da deliberazioni CC. n. 22/15.9.11 e n. 29/28.9.11

Art. 20 sexies

Domanda ed offerta di prestazioni sessuali a pagamento

1) Al fine di impedire turbativa alla circolazione stradale ed il verificarsi di situazioni igienico-sanitarie pericolose per la salute pubblica, ed in considerazione del degrado urbano provocato dall'attività di prostituzione, è vietato:

a) esercitare domanda di prestazioni sessuali a pagamento, condotta anche a bordo di veicoli, sulla pubblica strada ed in tutte le sue adiacenze che siano soggette a pubblico passaggio e che siano facilmente accessibili dalla pubblica via;

b) stazionare il veicolo anche al solo scopo di chiedere informazioni o allo scopo di contrattare o concordare prestazioni sessuali a pagamento con persone che praticano il meretricio;

c) esercitare l'attività di prostituzione sulla strada pubblica indossando abbigliamento indecoroso, indecente o mostrando nudità.

2) Per la violazione alla presente disposizione regolamentare, nel rispetto dei limiti edittali delle norme regolamentari, sarà irrogata la sanzione amministrativa di € 400 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.

Art. 20 septies

Limitazione all'apertura di esercizi commerciali per la vendita di prodotti per soli adulti

1) Non è consentita l'apertura di esercizi commerciali destinati alla commercializzazione di prodotti per soli adulti ubicati a meno di 500 metri da luoghi di culto, oratori, scuole di ogni ordine e grado pubbliche o private, asili ed ogni altro luogo frequentato da minori.

2) La distanza di cui al comma 1 è relativa al percorso pedonale più breve che separi i luoghi ivi indicati all'attività commerciale considerata.

Art. 20 octies

Cessione di immobili ad uso abitativo

1) all'atto della cessione di immobile a scopo abitativo, il locatore a qualunque titolo, contestualmente alla stipula del prescritto contratto di locazione, dovrà fornire al locatario autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante le condizioni di agibilità previste dall'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";

2) all'atto della richiesta di iscrizione all'elenco della popolazione residente dovrà essere prodotta direttamente dal richiedente l'autocertificazione di cui al precedente punto 1;

3) l'accertamento richiesto ai sensi dell'art. 19 comma 2 del DPR 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e volto a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti senza che sia stato prodotto il documento di cui al comma 1 comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 ad € 500,00; a norma dell'art. 7-bis comma 1 del D. Lgs. 267/00 il pagamento in misura ridotta viene stabilito in Euro 400,00;

4) ogni incremento del numero di persone rispetto alla richiesta originaria di iscrizione anagrafica, che avviene sia per aggregazione che per ricongiungimento familiare, è subordinata all'assenso del soggetto locatore dell'immobile che si esprimerà con riferimento alle condizioni di agibilità in

rapporto alla superficie dell'immobile secondo quanto disposto e disciplinato dall'art. 2 del D.M. 5 luglio 1975 citato in preambolo. Sono escluse dalla presente norma le comunicazioni relative alla nascita di figli del soggetto locatario;

5) all'atto della richiesta di iscrizione all'elenco della popolazione residente per aggregazione al nucleo familiare già iscritto o per ricongiungimento a persone della famiglia iscritta dovrà essere prodotta agli uffici comunali direttamente da parte del soggetto richiedente la dichiarazione dell'assenso del soggetto locatore di cui al punto 3.;

6) chiunque procede alla richiesta di modificazione del proprio stato di famiglia, incrementandone il numero complessivo per aggregazione o per ricongiungimento familiare, senza ottenere il previo assenso da parte del soggetto locatore risultante dal contratto o di suo eventuale avente causa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a 500,00; a norma dell'art. 7-bis comma 1 del D. Lgs. 267/00 il pagamento in misura ridotta viene stabilito in Euro 200,00;

Art. 20 nonies

Divieto di consumo di sostanze alcoliche da parte di minorenni infrasedicenni

1) Sono vietate la somministrazione, la detenzione, il consumo e la cessione anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche di qualunque gradazione ai minori di 16 anni. I divieti si estendono anche alla vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche, in zone accessibili ai minorenni, a mezzo di distributori automatici che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici dell'utilizzatore o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto, in maniera continuativa, apposito personale che possa effettuare controlli mirati.

2) Ove il fatto non costituisca reato, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro; se la violazione è commessa da minore o da persona incapace di intendere e di volere, della violazione stessa risponde il genitore, ovvero chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art. 20 decies

Divieto di fumo nelle aree giochi destinate ad uso dei bambini.

1) Al fine di tutelare la salute dei bambini, è vietato fumare nella aree giochi opportunamente delimitate e destinate ad uso dei bambini;

2) E' altrimenti vietato gettare mozziconi a terra nelle medesime aree.

3) La violazione ai commi precedenti è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 150 Euro

TITOLO 4

NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 21

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 22

Oggetti mobili.

1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

4) La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23

Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24

Accensione di fuochi e prevenzione degli incendi

- 1) In tutto il territorio comunale è vietata l'accensione di fuochi, se non nei limiti e alle condizioni del presente articolo.
- 2) E' ammessa la sola combustione controllata sul luogo di produzione di materiale esclusivamente vegetale naturale, derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini.
- 3) La combustione di cui al comma 2 deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) possono essere destinati alla combustione al massimo tre metri steri per ogni ettaro al giorno di scarti agricoli provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;
 - b) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare e circoscrivere l'intera zona da bruciare tramite una fascia "di sicurezza" di almeno 5 metri, libera da residui vegetali e di limitare comunque l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
 - c) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - d) la combustione deve avvenire ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi e dalle strade, deve inoltre avvenire ad almeno 50 metri dalle autostrade, dalle ferrovie e dai terreni boscati o cespugliati come definiti dall' articolo 3 della l.r. 4/2009;
 - e) l'operazione deve svolgersi solo nelle giornate in assenza di vento, preferibilmente umide, nella fascia oraria compresa tra il sorgere del sole e sino al tramonto, entro le ore del tramonto anche le braci dovranno essere completamente spente e non dovrà più sollevarsi fumo dai cumuli;
 - f) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.
- 4) Sono sempre fatte salve le disposizioni normative di rango superiore, in particolare l'art. 182 comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'art. 674, seconda parte, del Codice Penale (emissioni di fumi atti a molestare persone), la Legge regionale n. 21 del 19 novembre 2013 Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi).
- 5) L'uso di bracieri, griglie, forni, caminetti e barbecue finalizzato alla cottura di cibo è consentito esclusivamente nelle aree private e pubbliche appositamente attrezzate.
- 6) È comunque vietata l'accensione di fuochi:
 - in centro abitato;
 - durante i periodi di massima pericolosità di incendio decretati dall'Autorità competente;
- 7) Le violazioni delle disposizioni previste dal presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 25

Utilizzo di strumenti musicali

- 1) Negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00, salvo

nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

2) Dalle ore 24,00 alle ore 07,00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

3) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

Art. 26

Attività produttive ed edilizie rumorose

1) I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

2) Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7.00 alle 13.00 e dalle ore 14 alle 20.00 dei giorni feriali.

3) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, etc.

4) Per i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 7.00 salvo espressa autorizzazione per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse.

5) Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio della attività temporanea.

6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3 e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

7) La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della L. 447/95.

Art. 27

Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 28

Uso dei dispositivi antifurto

1) Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

2) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3) Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati

nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 29

Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine” per allontanare i volatili

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati “cannoncini spaventapasseri”, per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni.

2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 30

Depositi esterni

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.

2) E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 5

ANIMALI

Art. 31

Animali di affezione

1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00

Art. 32

Custodia e tutela degli animali

1) Ai proprietari o possessori di animali è vietato: a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere alla immediata pulizia del suolo e al corretto smaltimento di dette deiezioni, in idonei involucri o sacchetti chiusi. A tal fine è fatto obbligo di munirsi di:

1. apposite pinze, palette e/o sacchetti di plastica per la raccolta delle deiezioni solide depositate dagli animali;

2. bottiglia d'acqua per la pulizia del suolo dalle deiezioni liquide.

I proprietari o possessori con cani al seguito sono tenuti pertanto a esibire, a richiesta del personale incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza, l'attrezzatura indicata al punto precedente, necessaria per la ripulitura ed il lavaggio del suolo pubblico. In nessun caso il proprietario o

l'accompagnatore può lasciare vagare liberamente il cane alla ricerca del luogo ove svolgere le proprie funzioni fisiologiche, senza assicurare la sua costante presenza in prossimità dell'animale. Il presente comma non si applica agli animali per guida di non vedenti o accompagnatori di disabili.

2) I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

3) Con apposita Ordinanza del Sindaco saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, ai fini della tutela del loro benessere.

4) Le violazioni al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 32 bis

divieto di impiego di animali per intrattenimento.

1) E' vietato, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, anche a solo scopo espositivo, effettuato a scopo di lucro, che preveda l'impiego di animali appartenenti a qualunque specie animale;

2) E' vietata ogni forma di gioco, lotteria o intrattenimento, anche in occasione di fiere e mercati, che preveda la corresponsione di un premio costituito da un animale;

3) E' vietata ogni forma di coercizione fisica o psichica, ove non costituente fatto previsto dal Codice Penale o dalla legislazione speciale in materia di tutela degli animali, tesa a giustificare l'addestramento di cani;

4) Sono vietate la sosta e lo stazionamento dei veicoli trasportanti animali vivi destinati al macello;

5) E' vietato l'accattonaggio mediante l'impiego di animali;

6) E' vietato condurre in luoghi pubblici cani sprovvisti di guinzaglio;

7) E' vietato condurre in luoghi pubblici cani di taglia grande sprovvisti di museruola;

8) E' vietato sporcare il suolo pubblico, ivi comprendendo i parchi, i giardini pubblici e le aree private soggette a pubblico passaggio, mediante l'abbandono di rifiuti organici prodotti da animali da affezione; i detentori di tali animali sono onerati di provvedere alla rimozione delle deiezioni mediante qualunque mezzo a ciò idoneo.

9) E' vietato l'accesso nei parchi comunali e nelle aree comunali adibite a parco giochi agli animali da affezione, anche se in regolare stato di detenzione;

10) I trasgressori sono puniti, salvo che il fatto non costituisca diversa o più grave violazione, con le seguenti sanzioni:

11) limitatamente a quelle di cui agli articoli 6, 7 e 8 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150;

12) limitatamente a quella di cui all'articolo 9 con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300;

13) per tutte le altre violazioni previste dalla presente ordinanza con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 125 a € 500.

Art. 33

Cani

1) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio;

2) E' obbligatoria l'adozione del guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) per l'accompagnamento di cani condotti su strade pubbliche o aperte al pubblico;

3) E' altresì obbligatoria l'adozione del guinzaglio (con dimensioni e caratteristiche proporzionate alla tipologia di cane) e museruola per i cani di grossa taglia e per quelli a rischio di aggressività come da Ordinanza del Ministro della Salute del 12.12.2006, nonché per i cani " morsica tori " già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASL competente;

4) Nei locali pubblici o sui mezzi pubblici di trasporto i proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli sia con guinzaglio che con museruola, a prescindere dalla razza e dalla taglia.

5) E' fatto divieto di introdurre cani negli edifici comunali aperti al pubblico e nei cimiteri.

6) E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, nelle aree, opportunamente delimitate

e segnalate, destinate ai giochi.

7) E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

8) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.

9) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

10) Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

11) sono fatte salve le specifiche norme in materia di tutela di animali da affezione alle quali si fa rinvio.

12) Le norme contenute nel presente articolo non si applicano ai cani di accompagnamento, opportunamente addestrati, dei non vedenti, ai cani in dotazione alle forze armate, di polizia, VV. FF. e di protezione civile;

13) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

Art. 34

Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato

1) Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie previste dalla legislazione ordinaria e dai Regolamenti vigenti.

2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 6

POLIZIA ANNONARIA

Art. 35

Erboristerie

1) Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.

2) Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.

3) Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98.

4) In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.

5) In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.

Art. 36

Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

1) Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto, è vietato:

a) fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso,

b) mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.

2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L. 287/92 ed alla legislazione regionale specifica.

Art. 37

Attività miste

1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche

un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 38

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante:

a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo a) rilasciata da un Comune della Regione Piemonte.

b) i titolari di autorizzazione di tipo b) rilasciata da qualsiasi Comune italiano,

c) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.

2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata:

a) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno o non sia esposta su banchi, e alle condizioni di cui al successivo art. 39.

3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone quanto segue:

b) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita ed esercitare l'attività anche solo per il tempo necessario a servire il cliente laddove la fermata o la sosta sono vietate dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;

c) per salvaguardare la quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività di vendita non può essere esercitata ad una distanza inferiore a 100 metri dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, salvo espressa autorizzazione;

d) salvo espressa autorizzazione, è vietato svolgere l'attività di vendita nei parchi, nei giardini pubblici

aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;

e) è vietato, salvo espressa autorizzazione, la vendita di prodotti non inerenti la commemorazione dei defunti, nelle immediate adiacenze degli ingressi cimiteriali.

4) E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.

5) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98.

6) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.

Art. 39

Commercio su aree pubbliche – regime delle aree

1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

2) L'attività di vendita è consentita per un totale di 12 ore giornaliere tutti i giorni della settimana e l'area occupata non dovrà superare i 24 metri quadrati. E' vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.

3) L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.

4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.

5) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 40

Attività di vendita in forma itinerante - modalità di svolgimento

1) L'autorizzazione all'occupazione di suolo per la vendita non può essere ceduta né totalmente né

parzialmente a terzi.

2) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.

3) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.

4) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.

5) Nell'esercizio dell'attività su aree appositamente individuate, è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti, comunque non inquinanti.

6) L'esercente assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è, altresì, responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.

7) L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è soggetto alle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.

8) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggette alle vigenti norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'autorità sanitaria.

9) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 co. 2 del D.lgs. 114/98.

10) Chi non osserva le disposizioni di cui ai precedenti commi 3, 4, 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 41

Occupazioni per esposizione di merci

1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.

3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

4) Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

5) Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 42

Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio

1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienicosanitarie e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.

2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto delle norme esistenti.

3) Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1).

4) In tutti gli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi, nei circoli privati e negli esercizi artigianali con annessa vendita di bevande, anche quelli eventualmente insediati in modo permanente o temporaneo sia su aree pubbliche che private, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro e in recipienti di metallo nell'orario compreso tra le ore 21.00 e le ore 6.00 del giorno successivo; in

ambito di attività di somministrazione le bevande contenute in bottiglie in vetro e in recipienti di metallo potranno essere consumate esclusivamente all'interno del locale o delle pertinenze del medesimo, ovvero vendute per asporto in contenitori di carta, plastica o materiale simile, comunque diverso da vetro e metallo.

5) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 43

Insediamiento di attività produttive.

1) Ferme restando le disposizioni del Regolamento di cui al DPR 447/98 così come modificato con DPR 440/2000 in materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico delle attività produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analoga comunicazione.

2) Chi viola le disposizioni di cui al comma precedente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 75,00 a € 450,00.

Art. 44

Targhetta dell'amministratore di condominio

1) Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

2) La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.

3) La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

4) Le violazioni di cui ai commi 1) e 3) comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

TITOLO 7

VARIE

Art. 45

Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1) La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le idonee e specifiche modalità da ottemperare.

2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

4) Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento dei mercati e delle fiere.

5) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole e luoghi di cura.

6) La violazione di cui al comma 3) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

7) Le violazioni di cui ai commi 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a €

300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 46

Accattonaggio

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.
- 2) senza pregiudizio per le violazioni amministrative eventualmente ravvisabili nella condotta, è vietato l'esercizio del mestiere girovago cosiddetto di " lavavetri " sia sulla carreggiata che fuori di essa.
- 3) l'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 2 sarà punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale e con il sequestro delle attrezzature utilizzate e comunque al servizio dei trasgressori per lo svolgimento dell'attività di " lavavetri ".
- 4) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 47

Artisti di strada

- 1) L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 24 del presente Regolamento e delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
- 2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dalle norme regolamentari.

Art. 48

Divieto di campeggio libero

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 2) Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. A chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Municipale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada.
- 5) Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 49

Bagni

- 1) Il divieto di balneazione nel fiume e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza.
- 2) Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali di irrigazione.
- 3) E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 50

Contrassegni del Comune

- 1) E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che

non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 8

SANZIONI

Art. 51

Sanzioni amministrative

1) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.

2) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

3) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento dalla sua notificazione.

4) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 51 bis

Accertamento delle violazioni e sanzioni.

1) Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della Legge 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.

2) E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 1 della citata Legge n. 689/1981. Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 16, per le violazioni ai Regolamenti ed alle ordinanze comunali, la Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. Pertanto, in caso di esercizio di tale facoltà, al presente Regolamento verranno allegate le relative Deliberazioni di Giunta Comunale.

3) Nella determinazione della sanzione amministrativa, in sede di ordinanza-ingiunzione, tra il limite minimo ed il limite massimo, si avrà riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore ed alle sue condizioni economiche.

4) E' altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni nelle materie di competenza, alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie, facenti parte di organismi regolarmente riconosciuti.

5) Le Autorità competenti a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. n. 689/1981 e ad emettere l'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 18 della medesima legge sono:

- il Responsabile dell'Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa, per le violazioni in materia di commercio, pubblici esercizi e polizia amministrativa;
- il Responsabile del Servizio Polizia Municipale per tutte le altre violazioni previste nel presente Regolamento.

8) Contro l'ordinanza ingiunzione è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, individuato ai sensi dell'art. 22 bis della L. n. 689/1981, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

TITOLO 9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 52

Abrogazioni di norme.

1) Sono espressamente abrogate tutte le norme del Regolamento Comunale di polizia e circolazione urbana approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 31 del 15.9.1951 e successive modificazioni ed integrazioni, tranne il titolo IV, capo III “ commercio “ composto da 32 articoli ed approvato con delibera di consiglio comunale n. 14 del 17.5.2000.

2) Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali incompatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 53

Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il 12.12.2011.